

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

1) le certificazioni rilasciate dalle Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre **sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà**. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri d'ufficio. (Sono "gestori di pubblici servizi" Enti quali: Enel, Uffici postali, Ferrovie dello Stato, Italgas, Trenitalia, etc. Sono invece Enti "privati" : banche, notai, assicurazioni etc.)

2) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

3) le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa;

4) le amministrazioni devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

*Per quanto non espressamente richiamato dalla direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice dell'amministrazione digitale. Sulla base delle suddette disposizioni su tutti i certificati rilasciati per la presentazione ad un Ente privato **deve essere apposta una marca da bollo di euro 14,62**. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, **sono esenti dal bollo**, ai sensi della legge n.405/90, gli atti e i documenti scolastici concernenti la frequenza, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI RESPONSABILI DELLA GESTIONE, CONTROLLO E TRASMISSIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E DEI DATI

- Autocertificazioni e dati studenti : segreteria didattica
- Autocertificazioni e dati docenti e non docenti : segreteria amministrativa
- Autocertificazioni e dati altri utenti : segreteria amministrativa

Il dirigente scolastico
Luciano Marzorati